

Finanze e Tributi – accertamento – presunzioni legali in materia tributaria – natura giuridica – valore probatorio nel processo penale – limiti.

Cass. Pen., Sez. III, 23.06.2015 (dep. 16.07.2015), n. 30890, Pres. Franco, Rel. Pezzella, P.M. (diff.) Angelillis.

Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riscontro può esser fornito o da distinti elementi di prova, o anche da altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti). (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso nel quale veniva censurato, tra gli altri, il punto della motivazione della Corte d'Appello di Milano in cui si afferma: “quanto infine alle presunzioni che hanno sorretto l'attribuzione dei redditi 2005 e 2006, calcolati con riferimento ai criteri quantitativi che sorreggevano l'interpretazione dei redditi negli anni precedenti, esse appaiono sorrette da logica ed accettabili. Nessun rilievo di ordine tecnico o fattuale gli imputati hanno formulato a riguardo”.

Secondo i giudici di legittimità tale arresto non sarebbe condivisibile per due ordini di ragioni: in primo luogo, almeno uno dei ricorrenti aveva contestato con i motivi d'appello, dal punto di vista fattuale, tecnico contabile e giuridico, l'attribuzione dei redditi per gli anni 2005 e 2006 e, pertanto, la Corte avrebbe dovuto fornire delle risposte più puntuali a tali argomentazioni; a ciò si aggiunga che la “quantificazione delle somme evase sembrerebbe essere frutto di una semplice operazione aritmetica con la quale si è calcolata, per presunzioni, la media ponderale delle presunte evasioni degli anni precedenti” e ciò non sarebbe “idoneo, in assenza di riscontri, a portare ad un'affermazione di responsabilità”.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo cui sarebbe necessario, oltre che opportuno, differenziare i casi in cui si abbia a che fare con una pronuncia di merito da quelli in materia cautelare, si sofferma, in particolar modo sull'istituto della presunzione.

Rileva, a tal riguardo, che “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa”.

Pertanto, “il giudice potrà avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che detti elementi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori e, siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti”.

Ciò sembra, a parere dei giudici di legittimità, mancare nel percorso argomentativo della Corte d'Appello di Milano e, pertanto, hanno disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte medesima per un nuovo esame sul punto. (G. Carbone).